

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

che stabilisce la data di applicazione dell'articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo

(2006/628/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 871/2004 precisa che il regolamento si applica a decorrere da una data che deve essere fissata dal Consiglio, non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie e che il Consiglio può decidere di fissare date differenti per l'applicazione di disposizioni differenti.
- (2) Le condizioni preliminari menzionate nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 871/2004 sono state adempiute relativamente al suo articolo 1, paragrafi 4 e 5.
- (3) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione rappresenta uno sviluppo nelle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nell'ambito dell'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio del-

l'Unione europea con la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽²⁾, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio ⁽³⁾ e con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ ambedue del 25 ottobre 2004, relative alla firma a nome dell'Unione europea e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del succitato accordo con la Confederazione svizzera,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 871/2004 si applica a decorrere dal 1° novembre 2006.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI

⁽¹⁾ GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.